Ricorso proposto il 7 settembre 2021 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-551/21)

(2021/C 462/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, B. Hofstötter, T. Ramopoulos, A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare l'articolo 2 della decisione (UE) 2021/1117 ([1]) del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026), nonché la designazione da parte del Consiglio, attraverso il suo presidente, dell'ambasciatore portoghese quale persona abilitata alla firma del protocollo, avvenuta il 29 giugno 2021;

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo e principale motivo la Commissione sostiene che il Consiglio ha violato: a) i poteri di rappresentanza esterna della Commissione ai sensi dell'articolo 17 TUE, unitamente all'equilibrio interistituzionale e al principio di attribuzione istituzionale delle competenze di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE; b) il principio di unità della rappresentanza esterna, derivante dal principio di leale cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri. La Commissione rileva, innanzitutto, che il Consiglio ha commesso un errore di diritto, in violazione delle attribuzioni della Commissione, nell'adottare l'articolo 2 della decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, come modificato, e nel designare attraverso il suo presidente, in base alla disposizione citata, l'ambasciatore portoghese quale persona abilitata a firmare, a nome dell'Unione (e persino da sola), il protocollo di attuazione con il Gabon, al posto della Commissione stessa. Inoltre, la Commissione afferma che in questo modo il Consiglio ha creato confusione nei partner esterni dell'Unione in merito a quale istituzione dell'Unione assicuri la rappresentanza esterna dell'Unione. Designando la Presidenza di turno del Consiglio, in persona dell'ambasciatore portoghese, infatti, il Consiglio ha generato dubbi sulla natura giuridica dei poteri dell'Unione, nei settori di sua competenza, di concludere accordi internazionali in maniera autonoma, quale soggetto di diritto internazionale avente piena ed effettiva personalità giuridica e non invece come rappresentante dei suoi Stati membri. In questo modo il Consiglio ha minato l'efficacia, la credibilità e la reputazione dell'Unione sul piano internazionale.

Con il suo secondo motivo la Commissione sostiene che il Consiglio ha violato: a) gli obblighi di motivazione e di pubblicazione previsti agli articoli 296 e 297 TFUE; b) il principio di leale cooperazione tra le istituzioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE. La Commissione rileva, innanzitutto, che il Consiglio ha omesso di motivare la decisione di designare l'ambasciatore portoghese quale firmatario a nome dell'Unione e di rendere adeguatamente pubblica tale decisione, pubblicandola o notificandola alla Commissione. Inoltre, la Commissione afferma che il Consiglio ha omesso di consultarla in merito al suo intendimento di designare l'ambasciatore portoghese quale firmatario a nome dell'Unione.

([1]) GU 2021, L 242, pag. 3.